dossier

XIX Legislatura

Gennaio 2024

Schema di decreto legislativo recante disposizioni sul riordino della disciplina del collocamento fuori ruolo dei magistrati ordinari, amministrativi e contabili

Atto del Governo n. 107

Senato della Repubblica

Camera dei deputati

Senato della Repubblica

SERVIZIO DEL BILANCIO
Tel. 06 6706 5790 – ✉ SBilancioCU@senato.it – @SR_Bilancio
Nota di lettura n. 113

Camera dei deputati

SERVIZIO BILANCIO DELLO STATO
Tel. 06 6760 2174 / 9455 – ✉ bs_segreteria@camera.it
Verifica delle quantificazioni n. 157

La redazione del presente dossier è stata curata dal Servizio del bilancio del Senato della Repubblica.

La documentazione dei servizi e degli uffici del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati è destinata alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei parlamentari. Si declina ogni responsabilità per la loro eventuale utilizzazione o riproduzione per fini non consentiti dalla legge. I contenuti originali possono essere riprodotti, nel rispetto della legge, a condizione che sia citata la fonte.

INDICE

PREMESSA 1

Articoli 1 e 2 *(Ambito applicativo (Art.1) e Incarichi esercitabili esclusivamente fuori ruolo (Art.2))* 2

Articolo 3 *(Aspettativa senza assegni)* 3

Articolo 4 *(Requisiti per il collocamento "fuori ruolo")* 4

Articolo 5 *(Interesse dell'amministrazione)* 6

Articolo 6 *(Percentuale di scopertura dell'ufficio di provenienza ed esigenze d'ufficio)* 7

Articoli 7-12 *(Criteri di priorità per il collocamento fuori ruolo (Art.7); Procedura di autorizzazione al collocamento "fuori ruolo" (Art. 8); Assenso del magistrato e documentazione (Art. 9); Valutazione dell'organo di governo autonomo (Art. 10); Limiti di permanenza fuori ruolo (Art. 11); Relazione informativa (Art. 12))* 8

Articolo 13 *(Numero massimo dei magistrati fuori ruolo)* 11

Articoli 14-17 *(Incarichi elettivi e di Governo (Art. 14); Norma transitoria (Art. 15); Limiti di applicazione della legge 6 novembre 2012, n. 190 (Art.16); Abrogazioni e disposizioni di coordinamento (Art. 17))* 13

INFORMAZIONI SUL PROVVEDIMENTO

Natura dell'atto:	Schema di decreto legislativo	
Atto del Governo n.	107	
Titolo breve:	Riordino della disciplina del collocamento fuori ruolo dei magistrati ordinari, amministrativi e contabili	
Riferimento normativo:	Articoli 1, commi 1, lettera *d)*, e 2, 5 e 6 della legge 17 giugno 2022, n. 71	
Relazione tecnica (RT):	Presente	
	Senato	**Camera**
Commissione competente:	2ª Commissione permanente (Giustizia) in sede *consultiva* 5ª Commissione permanente (Bilancio) in sede *consultiva per i profili finanziari* 1ª Commissione permanente (Affari Costituzionali) in sede *osservazioni*	II Giustizia V Bilancio e Tesoro

PREMESSA

Lo schema A.G. 107 viene predisposto in attuazione all'articolo 1, comma 1, lett. d), della legge 17 giugno 2022 n. 71 (*Deleghe al Governo per la riforma dell'ordinamento giudiziario e per l'adeguamento dell'ordinamento giudiziario militare, nonché disposizioni in materia ordinamentale, organizzativa e disciplinare, di eleggibilità e ricollocamento in ruolo dei magistrati e di costituzione e funzionamento del Consiglio superiore della magistratura*), laddove si prevede che nell'esercizio della delega nella materia del fuori ruolo debbano osservarsi i criteri specifici stabiliti dell'articolo 5 (*Collocamento fuori ruolo dei magistrati ordinari, amministrativi e contabili*) della medesima legge. In particolare, è previsto che il Governo sia tenuto al rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi: l'individuazione delle tipologie di incarichi extragiudiziari da esercitare esclusivamente con contestuale collocamento fuori ruolo (lettera a); l'individuazione delle tipologie di incarichi extragiudiziari per i quali è ammesso il ricorso all'aspettativa ai sensi dell'art. 23-*bis* del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (lettera b); la previsione che il collocamento fuori ruolo sia autorizzato previa valutazione della sussistenza di un interesse dell'amministrazione di appartenenza e delle possibili ricadute sulla imparzialità e indipendenza del magistrato (lettera c); la previsione che la valutazione della sussistenza dell'interesse dell'amministrazione proceda secondo un ordine di rilevanza degli incarichi, ordine indicato dalla stessa norma (lettera d); la previsione che – al termine di un incarico fuori ruolo durato più di 5 anni – il magistrato non possa essere ricollocato fuori ruolo se non sono decorsi almeno 3 anni al rientro in ruolo (lettera e); la previsione che il collocamento fuori ruolo non possa avvenire se non dopo il decorso di 10 anni di effettivo esercizio delle funzioni e comunque quando la sede di servizio presenti una rilevante scopertura di organico (lettera f); la previsione che il termine massimo del collocamento fuori ruolo non possa superare i 7 anni, salvo che per talune tipologie di incarico per le quali il termine è elevato a 10 anni (lettera g); la riduzione del numero

massimo di magistrati che possono essere collocati fuori ruolo (lettera h); la disciplina autonoma degli incarichi fuori ruolo in ambito internazionale (lettera i). L'articolo 1, comma 2, della richiamata legge delega prevede che gli schemi dei decreti legislativi siano adottati su proposta del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro dell'università e della ricerca e che i medesimi schemi siano trasmessi alle Camere affinché su di essi sia espresso il parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari entro il termine di trenta giorni dalla data della trasmissione. È stabilito che decorso il predetto termine, i decreti legislativi possano essere adottati anche in mancanza dei pareri. Qualora detto termine venga a scadere nei trenta giorni antecedenti alla scadenza del termine previsto per l'esercizio della delega o successivamente, quest'ultimo è prorogato di novanta giorni. Il comma 3 del medesimo articolo prevede altresì che il Governo entro due anni dalla scadenza del termine per l'esercizio della delega, nel rispetto dei princìpi e criteri direttivi fissati dal presente capo, può adottare disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi adottati.

Articoli 1 e 2
(Ambito applicativo (Art.1) e Incarichi esercitabili esclusivamente fuori ruolo (Art.2))

L'articolo 1 definisce l'ambito soggettivo di applicazione dello schema di decreto: la disciplina in esame si applica al fuori ruolo dei magistrati ordinari, amministrativi e contabili.

L'articolo 2 prevede al comma 1 che di regola tutti gli incarichi presso enti pubblici o pubbliche amministrazioni la cui assunzione non può garantire l'integrale svolgimento ordinario del lavoro giudiziario possono essere svolti solo previo collocamento fuori ruolo ovvero, nei casi specificamente previsti dalla legge, previo collocamento in aspettativa.

Il comma 2 stabilisce che devono essere svolti con il collocamento fuori ruolo gli incarichi di direttore dell'ufficio di gabinetto e di capo della segreteria del Ministro, nonché gli altri incarichi indicati dall'articolo 20, comma 1, della legge n. 71 del 2022. Si tratta dei seguenti incarichi: capo e vice-capo dell'ufficio di gabinetto, Segretario generale della Presidenza del Consiglio dei ministri e dei Ministeri, capo e vice-capo di dipartimento presso la Presidenza del Consiglio dei ministri e i Ministeri, nonché presso i consigli e le giunte regionali.

Il comma 3 consente comunque agli organi di autogoverno di autorizzare lo svolgimento di incarichi presso enti pubblici o pubbliche amministrazioni senza collocamento fuori ruolo o in aspettativa, anche se non è garantito l'integrale svolgimento ordinario del lavoro giudiziario. Ciò soltanto nei casi in cui una specifica disposizione di legge prevede che questi incarichi siano svolti da magistrati senza collocamento fuori ruolo o in aspettativa e con esonero totale o parziale dalle attività giudiziarie..

La RT evidenzia sull'articolo 1 che le disposizioni in esame delimitano i soggetti cui si applica il presente testo normativo (relativo ai magistrati ordinari, amministrativi e contabili) definendo, poi, quali sono gli incarichi extragiudiziari che possono svolgersi solo con il contestuale collocamento in posizione di fuori ruolo del personale di magistratura o il collocamento in aspettativa nei casi specificamente previsti dalla legge.

L'individuazione è stata condotta tenendo conto della tipologia dell'incarico, della durata dello stesso, del tipo di impegno richiesto e delle possibili situazioni di conflitto

di interesse tra le funzioni esercitate nell'ambito di esso e quelle esercitate presso l'amministrazione di appartenenza, con inclusione in ogni caso degli incarichi di capo di gabinetto, vice-capo di gabinetto, direttore dell'ufficio di gabinetto e capo della segreteria di un Ministro.

In ultimo, viene prevista la possibilità di autorizzare lo svolgimento di incarichi presso enti pubblici o pubbliche amministrazioni, senza collocamento fuori ruolo o in aspettativa, nel caso di una specifica previsione legislativa, pur rimanendo ugualmente valide ai fini dell'attribuzione di tali funzioni extragiudiziarie le altre disposizioni del presente decreto in tema di requisiti per il fuori ruolo e per la determinazione della percentuale di scopertura dell'ufficio di appartenenza e le valutazioni dell'organo di autogoverno

Segnala, infine, che le predette disposizioni, recando una opportuna puntualizzazione nella individuazione dei soggetti cui si applica la normativa nonché degli incarichi extragiudiziali che devono essere espletati al di fuori delle funzioni giudiziarie, sono di natura ordinamentale e precettiva e, pertanto, non hanno effetti negativi per la finanza pubblica.

Al riguardo, sull'articolo 2, commi 1 e 2, nulla da osservare.

In merito a comma 3, laddove si fa salva la possibilità, per gli organi di governo autonomo degli ordini giudiziari, di autorizzare lo svolgimento di incarichi presso enti pubblici o pubbliche amministrazioni, senza collocamento fuori ruolo o in aspettativa, anche senza garanzia dell'integrale svolgimento ordinario del lavoro giudiziario, trattandosi dei casi in cui una specifica disposizione di legge prevede il contestuale esonero totale o parziale dalle attività giudiziarie (a titolo di esempio, l'art. 5, comma 8, del D.Lgs. n. 160 del 2006, per i componenti della commissione di concorso per l'accesso alla magistratura), andrebbero fornite delucidazioni in merito all'ambito applicativo delle predette espresse deroghe.

Articolo 3
(Aspettativa senza assegni)

L'articolo reca disposizioni in materia di collocazione in aspettativa "senza assegni" del magistrato.

In particolare, il comma 1 prevede che il magistrato possa essere collocato in aspettativa ai sensi e per gli effetti dell'articolo 23-*bis* del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in materia di mobilità tra pubblico e privato.

Il comma 2 dispone che in tutti i casi di collocamento in aspettativa senza assegni ai sensi dell'art. 23-*bis* del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, il posto di provenienza è considerato vacante e il ricollocamento del magistrato a seguito della cessazione dell'aspettativa avviene secondo le modalità previste per il magistrato collocato fuori ruolo.

La RT rileva che l'articolo concerne tutte le tipologie di incarichi extragiudiziari per le quali deve essere applicato l'istituto dell'aspettativa ai sensi dell'articolo 23-*bis* del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, prevedendo che il posto di provenienza è

considerato vacante e il ricollocamento del magistrato che cessi dall'aspettativa segue le modalità previste per il magistrato collocato fuori ruolo.

Segnala, in proposito, che la vacanza di cui sopra potrà essere coperta esclusivamente con l'assegnazione di magistrati già in servizio, sulla base di misure organizzative adottate dal CSM, quali bandi e interpelli, e senza necessità di procedere a nuove assunzioni rispetto a quelle già programmate a legislazione vigente.

Assicura che la disposizione ha carattere ordinamentale e precettivo e non presenta profili di onerosità per la finanza pubblica.

Al riguardo, andrebbe acquisita conferma dell'assenza di aspetti innovativi derivanti dall'articolo in esame in quanto l'istituto dell'aspettativa senza assegni è già previsto dalla normativa vigente. Posto che con l'aspettativa non viene neutralizzata una posizione organica che sia equivalente sotto il profilo finanziario, si rileva che l'utilizzo di tale istituto potrebbe determinare un incremento dei fabbisogni per incarichi direttivi che però dovrebbe essere più che compensato dai risparmi conseguenti l'aspettativa.

Articolo 4
(Requisiti per il collocamento "fuori ruolo")

L'articolo, in attuazione dei criteri di delega di cui alle lett. e) ed f) (prima parte) del comma 1 dell'articolo 5, disciplina i requisiti per il collocamento fuori ruolo

Il comma 1 prevede, in linea generale, che il collocamento del magistrato fuori ruolo non può essere autorizzato se ricorre anche una sola delle seguenti condizioni: a) siano decorsi meno di dieci anni di effettivo esercizio delle funzioni proprie della magistratura; b) siano decorsi meno di tre anni dal rientro in ruolo a seguito di un incarico svolto fuori ruolo per un periodo superiore a cinque anni.

Il comma 2 precisa che il magistrato deve avere esercitato le funzioni per almeno dieci anni dalla data del loro conferimento, anche presso magistrature diverse da quelle di attuale appartenenza; avere prestato servizio presso l'Avvocatura dello Stato o presso gli organi costituzionali, con esclusione di ogni periodo di tempo nel quale il magistrato sia stato collocato fuori ruolo o in aspettativa, salvi i casi di aspettativa per maternità; per congedo parentale e di svolgimento degli incarichi di cui all'articolo 11, comma 3 (si tratta degli incarichi caratterizzati dall'esercizio di funzioni giudiziarie o giurisdizionali all'estero, tra i quali quelli presso Corti comunque denominate previste da accordi internazionali ai quali l'Italia aderisce, di procuratore capo europeo, di procuratore europeo, di magistrato di collegamento, nonché agli incarichi di coordinamento e/o supporto all'attività giudiziaria e giurisdizionale svolti a livello internazionale). Il decorso di dieci anni di effettivo servizio non opera nei seguenti casi: conferimento di qualifica di consigliere di Stato (ai sensi dell'articolo 19, comma 1, n. 2) della legge 27 aprile 1982, n. 186), di consigliere della Corte di cassazione (ai sensi dell'articolo 1 della legge 5 agosto 1998 n. 303), di consigliere della Corte dei conti (ai sensi dell'articolo 7, comma 3, del R.D. 12 luglio 1934, n. 1214 e dell'articolo unico del Decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 1977, n. 385).

Il comma 3 precisa che il decorso di almeno tre anni dal rientro in ruolo a seguito di un precedente collocamento fuori ruolo si calcola dal momento in cui il magistrato ha assunto il nuovo incarico successivo al rientro in ruolo, escluso il periodo di tempo nel quale il magistrato sia stato collocato in aspettativa, ad esclusione, anche in questo caso, dell'aspettativa per maternità o per congedo parentale e degli incarichi caratterizzati dall'esercizio di funzioni giudiziarie all'estero.

Il comma 4 dispone che la limitazione temporale del decorso di almeno tre anni di cui al comma 1, lettera b), non si applichi comunque:

-per lo svolgimento di funzioni giudiziarie o giurisdizionali all'estero ed equiparate (si tratta degli incarichi di cui all'articolo 11, comma 3 dello schema) (lettera a);

- per i magistrati destinati a funzioni non giudiziarie presso la Presidenza della Repubblica, la Corte costituzionale, nonché, limitatamente agli incarichi di segretario generale, vice-segretario o segretario delegato, presso gli organi di governo autonomo e presso la Scuola superiore della magistratura (lettera b);

-per gli incarichi di segretario generale e vicesegretario generale, di capo e vice-capo di dipartimento presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri e il Ministero della giustizia (lettera c);

-per i magistrati investiti di funzioni al vertice di autorità indipendenti (lettera d);

- per gli incarichi di diretta collaborazione con il Presidente del Consiglio dei Ministri, con il Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, con il Segretario del Consiglio dei Ministri e con singoli Ministri anche senza portafoglio, limitatamente, per ciascuna ipotesi, agli incarichi di capo o vice-capo (lettera e);

-per gli incarichi di diretta collaborazione con i soggetti ai quali sono affidati compiti di rappresentanza e difesa dello Stato italiano presso Corti internazionali, per gli incarichi presso organismi giudiziari internazionali o sovranazionali, e per gli incarichi di esperto presso le medesime organizzazioni, nonché per gli incarichi di esperto giuridico conferiti ai sensi dell'articolo 168 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18 (lettera f).

La RT evidenzia che l'articolo 4 stabilisce i requisiti per il collocamento fuori ruolo prevedendo al comma 1, lettera a) che il magistrato non possa essere autorizzato prima del decorso di dieci anni di effettivo esercizio delle funzioni giudicanti o requirenti e quando la sua sede di servizio presenta una rilevante scopertura di organico, sulla base di parametri definiti dai rispettivi organi di autogoverno, e, inoltre, al comma 1, lettera b), che al termine dell'incarico in posizione di fuori ruolo, non possa essere nuovamente collocato fuori ruolo prima che siano trascorsi tre anni dalla presa di possesso nell'ufficio giudiziario, e che le possibili casistiche in deroga a quanto previsto debbano essere espressamente definite.

In particolare, quindi, il comma 1 prescrive che il collocamento fuori ruolo non possa essere autorizzato se ricorrono, anche alternativamente, il decorso di meno di 10 anni di effettivo esercizio delle funzioni proprie della magistratura e il decorso di meno di 3 anni dal rientro in ruolo in seguito ad un precedente collocamento fuori ruolo, per un periodo superiore a 5 anni.

Il comma 2 dettaglia gli anzidetti requisiti, in particolare prevedendo che nel termine di 10 anni di effettivo esercizio delle funzioni (dal momento del loro conferimento) anche presso magistrature diverse da quelle di attuale appartenenza non si considerino i periodi di tempo in cui il magistrato abbia svolto altri incarichi fuori ruolo o in aspettativa (salva l'aspettativa per maternità, il congedo parentale, ovvero gli incarichi caratterizzati dall'esercizio di funzioni giudiziarie o giurisdizionali all'estero o assimilate). Il predetto termine non opera per i professori ordinari di università nelle materie giuridiche e per gli avvocati che abbiano almeno quindici anni di effettivo esercizio e siano iscritti nell'albo speciale per le giurisdizioni superiori, riguardo al conferimento delle funzioni di Consigliere di Stato e di Consigliere di Corte di cassazione rispettivamente ai sensi dell'articolo 19, comma 1, n. 2) della legge 27 aprile 1982, n. 186 e dell'articolo 1 della legge 5 agosto 1998 n. 303.

Il comma 3 chiarisce che il decorso di almeno 3 anni dal rientro in ruolo a seguito di un precedente collocamento fuori ruolo si calcola dal momento in cui il magistrato ha assunto il nuovo ufficio successivo al rientro in ruolo, escluso il periodo di tempo nel quale il magistrato sia stato collocato in aspettativa (ad eccezione, anche in questo caso, dei periodi di aspettativa per maternità o per congedo parentale e degli incarichi giudiziari all'estero).

Il successivo comma 4 introduce, invece, eccezioni al limite temporale appena declinato, in particolare prevedendo che la necessità di permanere in ruolo per 3 anni prima di un nuovo incarico fuori ruolo non si applichi a una serie di incarichi, alla luce del loro specifico rilievo o in ragione del rilievo degli organi presso i quali l'attività deve essere svolta. Si tratta degli incarichi individuati dall'art. 11, comma 3 dell'articolato (svolgimento di funzioni giudiziarie o giurisdizionali all'estero ed equiparate), di quelli di Capo dipartimento presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri e il Ministero della giustizia, di quelli presso la Presidenza della Repubblica, la Corte costituzionale, nonché degli incarichi di vertice presso gli organi di governo autonomo e presso la Scuola superiore della magistratura, presso le autorità indipendenti, presso gli uffici di diretta collaborazione con il Presidente del Consiglio dei Ministri, con il Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, il Segretario del Consiglio dei Ministri, singoli Ministri anche senza portafoglio e la Presidenza del consiglio dei ministri. La deroga opera, inoltre, per gli incarichi di diretta collaborazione con i soggetti ai quali sono affidati compiti di rappresentanza e difesa dello Stato italiano presso Corti internazionali, organismi giudiziari internazionali o sovranazionali, e per gli incarichi di esperto presso le medesime organizzazioni nonché per gli incarichi di esperto giuridico nelle Rappresentanze permanenti dell'Italia presso l'Organizzazione delle Nazioni Unite a New York e Vienna, l'Unione europea, il Consiglio d'Europa e la Corte penale internazionale. Le disposizioni in esame hanno natura ordinamentale e precettiva e non comportano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Al riguardo, trattandosi di disposizioni ordinamentali, nulla da osservare.

Articolo 5
(Interesse dell'amministrazione)

L'articolo reca disposizioni varie volte a definire i criteri di valutazione dell'interesse dell'Amministrazione da parte degli organi di autogoverno della magistratura ai fini dell'attivazione dell'istituto del fuori ruolo, in attuazione del criterio di delega di cui alla lett. c) del comma 1 dell'articolo 5 della legge di delega.

Il comma 1 consente il collocamento fuori ruolo quando l'incarico da conferire corrisponde a un interesse dell'amministrazione di appartenenza.

Il comma 2 prevede che l'incarico da conferire corrisponde a un interesse dell'amministrazione di appartenenza quando consente al magistrato di acquisire competenze e conoscenze utili per l'esercizio della giurisdizione.

Il comma 3 stabilisce che nel valutare la sussistenza dell'interesse dell'amministrazione di appartenenza, l'organo di governo autonomo debba tener in ogni caso conto: a) della natura e delle

competenze dell'ente conferente l'incarico; b) dell'attinenza del contenuto dell'incarico alla professione del magistrato; c) della idoneità dell'incarico fuori ruolo all'acquisizione di competenze utili all'amministrazione.

Il comma 4 stabilisce che in ogni caso l'organo di governo autonomo deve valutare le ricadute provenienti dallo svolgimento dell'incarico fuori ruolo sotto il profilo della possibile lesione della immagine di imparzialità e indipendenza del magistrato o del pregiudizio derivante al prestigio delle magistrature.

Il comma 5 fissa una presunzione di interesse dell'amministrazione tutte le volte in cui la legge affida esclusivamente a magistrati lo specifico incarico, nonché per gli incarichi presso organi costituzionali o di rilevanza costituzionale, per gli incarichi apicali, anche di diretta collaborazione, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri e i Ministeri o per incarichi presso organismi dell'Unione europea o organizzazioni internazionali di cui l'Italia è parte.

Il comma 6 prevede che non si ritiene invece sussistente l'interesse dell'amministrazione di appartenenza quando l'incarico non richieda un elevato grado di preparazione in materie giuridiche ovvero una particolare conoscenza dell'organizzazione giudiziaria o esperienza pratica maturata nell'esercizio dell'attività giurisdizionale, giudiziaria, consultiva o di controllo.

La RT rileva che l'articolo declina i principi e criteri in presenza dei quali è ritenuta ammissibile l'attivazione del fuori ruolo, stabilendo che l'incarico di fuori ruolo deve assolvere all'interesse dell'amministrazione di appartenenza e che tale interesse sussiste quando consente al magistrato di acquisire una maggiore competenza e conoscenza nell'esercizio delle funzioni giurisdizionali.

L'interesse dell'amministrazione sussiste sempre per gli incarichi che la legge affida esclusivamente a magistrati, per gli incarichi presso organi costituzionali o di rilevanza costituzionale, per gli incarichi apicali, anche di diretta collaborazione, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri e i Ministeri o per incarichi presso organismi dell'Unione europea o organismi disciplinati da accordi internazionali ai quali l'Italia aderisce.

La norma secondo la RT ha carattere ordinamentale in quanto è tesa a rafforzare il principio di reciproco interesse che deve essere indirizzato verso una crescita trasparente di entrambe le parti coinvolte nell'organizzazione dell'attività amministrativa. Pertanto, non si ravvisano profili di onerosità per la finanza pubblica.

Al riguardo, ritenuto il carattere ordinamentale della disposizione, non ci sono particolari osservazioni.

Articolo 6
(Percentuale di scopertura dell'ufficio di provenienza ed esigenze d'ufficio)

L'articolo stabilisce al comma 1 che non può essere collocato "fuori ruolo" il magistrato la cui sede di servizio presenti un "rilevante" indice di scopertura dell'organico stabilita in via generale dall'organo di governo autonomo. Precisa che ai fini della individuazione della sede di servizio sono irrilevanti eventuali destinazioni in applicazione distrettuale o extra distrettuale. Nella determinazione dell'indice di "scopertura" si tiene conto anche delle assenze per aspettativa o per congedo "straordinario", purché di durata superiore a sessanta giorni. Si tiene altresì conto degli "esoneri", totali o parziali, dallo

svolgimento dell'ordinario lavoro giudiziario, fermo restando che eventuali esoneri parziali sono computati pro quota.

Il comma 2 dispone che in ogni caso non possa essere collocato fuori ruolo il magistrato che, alla data della deliberazione, sia impegnato nella trattazione di procedimenti penali per gravi reati in avanzato stato di istruttoria rispetto ai quali il suo allontanamento possa incidere gravemente sui tempi di definizione.

Il comma 3 prevede che nonostante la sussistenza delle condizioni di cui ai commi 1 e 2, l'organo di governo autonomo può sempre valutare, tenendo conto delle esigenze dell'ufficio di provenienza e dell'interesse dell'amministrazione di appartenenza, la possibilità di concedere il collocamento fuori ruolo in ragione del rilievo costituzionale dell'organo conferente nonché presso gli organi di cui all'articolo 11, comma 3 (per funzioni giudiziarie o giurisdizionali all'estero).

La RT conferma che la disposizione disciplina le ipotesi per le quali non è possibile collocare fuori ruolo un magistrato. Tali ipotesi sussistono in caso di scopertura dell'organico stabilita in via generale dall'organo di governo autonomo, conteggiando i giorni di assenza per aspettativa o congedo straordinario, purché di durata superiore a sessanta giorni, nonché degli esoneri totali o parziali dallo svolgimento dell'ordinario lavoro giudiziario. Viene, altresì, valutato l'impegno del magistrato nella trattazione di procedimenti penali per reati di particolare gravità qualora l'istruttoria dei medesimi si trovi in fase avanzata e la destinazione fuori ruolo del magistrato possa incidere sulla definizione dei medesimi.

Tuttavia, tali limiti trovano eccezione per gli incarichi di rilievo costituzionale nonché per gli incarichi di livello internazionale. Stante il carattere ordinamentale, la disposizione non è suscettibile di determinare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Al riguardo, per i profili di quantificazione, premesso che con la norma si dà attuazione alla lettera f) della norma di delega, con cui si prevede che il collocamento del magistrato fuori ruolo non possa comunque essere autorizzato quando la sua sede di servizio presenti una rilevante scopertura di organico, sulla base di parametri definiti dai rispettivi organi di autogoverno della magistratura interessata, nulla da osservare.

Articoli 7-12
(Criteri di priorità per il collocamento fuori ruolo (Art.7); Procedura di autorizzazione al collocamento "fuori ruolo" (Art. 8); Assenso del magistrato e documentazione (Art. 9); Valutazione dell'organo di governo autonomo (Art. 10); Limiti di permanenza fuori ruolo (Art. 11); Relazione informativa (Art. 12))

L'articolo 7 prevede che quando il numero di richieste di collocamento di magistrati fuori ruolo ecceda quello dei posti disponibili calcolati ai sensi dell'articolo 13, l'organo di governo autonomo proceda sulla base della seguente graduatoria di priorità: a) incarichi destinati per legge esclusivamente a magistrati; b) incarichi di natura giudiziaria e giurisdizionale presso l'Unione europea o organizzazioni internazionali di cui l'Italia è parte; c) incarichi presso organi costituzionali; d) incarichi presso organi di rilevanza costituzionale; e) incarichi apicali e incarichi di diretta collaborazione, previsti da norme primarie, ricoperti presso organi istituzionali, con particolare riferimento agli incarichi di diretta collaborazione di cui all'articolo 13 del decreto-legge 12 giugno 2001, n. 217, convertito, con

modificazioni, dalla legge 3 agosto 2001, n. 317; f) incarichi non giudiziari o giurisdizionali ricoperti presso organizzazioni internazionali di cui l'Italia è parte; g) altri incarichi.

L'articolo 8 reca disposizioni procedurali da seguire per l'attivazione dell'istituto del fuori ruolo al personale di magistratura. In primo luogo, stabilisce al comma 1 che il procedimento per il collocamento fuori ruolo del magistrato sia avviato su richiesta inoltrata all'organo di governo autonomo dall'amministrazione o dall'istituzione richiedente. Il comma 2 prevede che l'amministrazione o l'istituzione richiedente sia tenuto a specificane la durata, la natura e la tipologia dell'incarico fuori ruolo affidato al magistrato. Il comma 3 dispone che qualora la richiesta provenga da amministrazione o istituzione diversa dal Ministro della giustizia, relativamente ai magistrati ordinari, il Consiglio Superiore della Magistratura provvede a inoltrare a quest'ultimo copia dell'istanza, nonché copia della documentazione rilevante, per le eventuali osservazioni.

L'articolo 9 prevede al comma 1 che il collocamento fuori ruolo può essere disposto solo previa acquisizione dell'assenso scritto del magistrato, che deve essere trasmesso all'organo di governo autonomo dallo stesso magistrato. Il comma 2 stabilisce che l'assenso è revocabile, con la stessa forma, sino a che non sia iniziato l'effettivo svolgimento delle funzioni presso l'amministrazione o l'istituzione richiedente. Il comma 3 dispone che il magistrato è tenuto ad allegare all'atto di assenso: a) una breve relazione che contenga: le caratteristiche, la durata e il luogo di svolgimento dell'attività; i compensi, le indennità o le remunerazioni previsti sotto qualsiasi forma o titolo; gli eventuali procedimenti o processi da lui trattati, o in corso di trattazione, nei quali sia stato o sia parte l'ente o il soggetto che ha formulato la richiesta; le eventuali situazioni di conflitto di interesse; b) il parere del dirigente dell'ufficio, comprensivo della valutazione relativa alla compatibilità dell'incarico con l'assicurazione del buon andamento dell'ufficio, con indicazione dell'eventuale avvenuta designazione del magistrato, alla data della richiesta, alla trattazione di procedimenti, processi o affari tali che il suo allontanamento possa nuocere gravemente agli stessi; c) il parere del Consiglio giudiziario, ove applicabile.

L'articolo 10 dispone che a seguito della richiesta di autorizzazione al collocamento fuori ruolo l'organo di governo autonomo accerti la sussistenza dei presupposti di cui agli articoli 2, 4, 5, 6 e 7, dandone conto in apposita motivazione.

L'articolo 11, in attuazione dei criteri direttivi dettati dalle lett. g) e i) del comma 1 della norma di delega, stabilisce al comma 1 che i magistrati ordinari, amministrativi e contabili non possano essere collocati fuori ruolo per un tempo che superi complessivamente sette anni. Il comma 2 prevede che per tutti gli incarichi di cui all'articolo 4, comma 4, lettere b), c) ed e), il tempo trascorso fuori ruolo non può superare complessivamente dieci anni. Il comma 3 afferma che le disposizioni di cui ai commi da 1 e 2 non si applicano agli incarichi caratterizzati dall'esercizio di funzioni giudiziarie o giurisdizionali all'estero, tra i quali quelli presso Corti comunque denominate previste da accordi internazionali ai quali l'Italia aderisce, di procuratore capo europeo, di procuratore europeo, di magistrato di collegamento, nonché agli incarichi di coordinamento e/o supporto all'attività giudiziaria e giurisdizionale svolti a livello internazionale.

L'articolo 12 prevede al comma 1 che al termine del periodo trascorso fuori ruolo o in regime di aspettativa l'istituzione conferente l'incarico redige una dettagliata relazione illustrativa dell'attività svolta dal magistrato. Il comma 2 stabilisce che la relazione sia in ogni caso redatta, a richiesta del magistrato, anche in occasione delle valutazioni di professionalità e della presentazione di domande per il conferimento di incarichi semidirettivi o direttivi.

La RT afferma che con l'articolo 7 vengono disciplinati i criteri di priorità per il collocamento fuori ruolo, qualora il numero delle richieste ecceda quello del limite massimo stabilito nell'articolo 13 del presente provvedimento.

L’articolo 8 disciplina il procedimento di autorizzazione al collocamento fuori ruolo che è avviato dal Ministero della giustizia o da altra amministrazione o istituzione interessata con richiesta all’organo di autogoverno.

L’articolo 9 stabilisce la procedura di assenso da parte del magistrato che è tenuto a presentare una serie di documenti all’organo di autogoverno quali una breve relazione sia sulle attività svolte con l’incarico giudiziario attuale sia le attività da trattare con l’incarico fuori ruolo, il parere del dirigente dell’ufficio dove lo stesso è in servizio e ove applicabile il parere del Consiglio giudiziario.

In merito all’articolo 10 conferma che la norma riguarda il potere dell’organo di autogoverno di valutare la sussistenza dei requisiti indicati agli articoli precedenti per il collocamento fuori ruolo dei magistrati. Rileva che le disposizioni hanno natura ordinamentale e procedurale e non comportano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Sull’articolo 11 rileva preliminarmente che l’articolo disciplina i limiti massimi di permanenza fuori ruolo per tutti i magistrati previsti dal presente decreto. In particolare, prevede quale regola generale che il tempo di permanenza fuori ruolo non può superare complessivamente i sette anni, ad eccezione degli incarichi presso la Presidenza della Repubblica, presso la Corte Costituzionale, nonché, limitatamente agli incarichi di segretario generale, vice-segretario o segretario delegato, presso gli organi di governo autonomo e presso la Scuola superiore della magistratura, per gli incarichi di Capo dipartimento presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri ed il Ministero della giustizia e gli incarichi di diretta collaborazione con il Presidente del Consiglio dei Ministri, con il Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, con il Segretario del Consiglio dei Ministri e con singoli Ministri anche senza portafoglio, limitatamente, per ciascuna ipotesi, agli incarichi di capo o vice-capo nonché, per la Presidenza del Consiglio dei Ministri, agli incarichi di segretario generale o vicesegretario generale per i quali è previsto il limite massimo di dieci anni. Non valgono i predetti limiti massimi di sette o dieci anni per gli incarichi relativi dall’esercizio di funzioni giudiziarie o giurisdizionali all’estero o presso organismi internazionali, di procuratore capo europeo, di procuratore europeo e di magistrato di collegamento. La norma secondo la RT ha carattere ordinamentale e precettivo e non presenta profili di onerosità per la finanza pubblica.

L’articolo 12 prevede la redazione di una relazione di tipo informativo sull’attività lavorativa del magistrato collocato fuori ruolo o in aspettativa al termine del periodo trascorso nelle funzioni non giudiziarie. Tale relazione può essere presentata dal magistrato in occasione delle valutazioni di professionalità e della presentazione di domande per il conferimento di incarichi semidirettivi o direttivi. La disposizione in esame ha natura ordinamentale e non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, in quanto si tratta di adempimenti di natura amministrativa.

Al riguardo, per i profili di quantificazione degli articoli 9, 10 e 12, poiché si tratta di adempimenti e attività istruttorie sostenibili dagli organi e amministrazioni

avvalendosi delle risorse umane e strumentali per essi già previsti in bilancio dalla legislazione vigente, nulla da osservare.

Quanto all'articolo 11, che prevede come regola generale che la durata del fuori ruolo non possa superare complessivamente i 7 anni, eccetto per alcuni incarichi per i quali il limite massimo è innalzato a dieci anni (incarichi presso la Presidenza della Repubblica, presso la Corte Costituzionale, nonché, limitatamente agli incarichi di segretario generale, vice-segretario o segretario delegato, presso gli organi di governo autonomo e presso la Scuola superiore della magistratura, per gli incarichi di Capo dipartimento presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri ed il Ministero della giustizia e gli incarichi di diretta collaborazione con il Presidente del Consiglio dei Ministri, con il Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, con il Segretario del Consiglio dei Ministri e con singoli Ministri anche senza portafoglio, limitatamente, per ciascuna ipotesi, agli incarichi di capo o vice-capo nonché, per la Presidenza del Consiglio dei Ministri, agli incarichi di segretario generale o vicesegretario generale), andrebbero fornite indicazioni in merito all'entità delle suddette posizioni e alla loro durata ad oggi autorizzata ai sensi della legislazione vigente, distintamente per ogni magistratura.

Inoltre, posto che la norma esclude dai predetti limiti massimi di durata del fuori ruolo gli incarichi connessi all'esercizio di funzioni giudiziarie o giurisdizionali all'estero o presso organismi internazionali, di procuratore capo europeo, di procuratore europeo e di magistrato di collegamento, andrebbero fornite più precise indicazioni in merito al numero complessivo di tali incarichi ipotizzabili per i magistrati italiani.

Sugli articoli 7 e 8, convenendo con la RT circa il tenore ordinamentale delle disposizioni riportate, nulla da osservare.

Articolo 13
(Numero massimo dei magistrati fuori ruolo)

L'articolo reca l'indicazione del numero massimo complessivo dei fuori ruolo per ciascuna delle magistrature, in attuazione del criterio di cui alla lett. h) del comma 1 dell'articolo 5 della norma di delega.

In particolare, il comma 1 prevede che i magistrati possono essere collocati fuori ruolo nel rispetto dei seguenti numeri massimi: a) ordinari, numero 180 unità; b) amministrativi, numero 25 unità; c) contabili, numero 25 unità.

Il comma 2 stabilisce che, in ogni caso, i magistrati ordinari non possono essere collocati fuori ruolo presso organi o enti diversi dal Ministero della giustizia, dal Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, dal Consiglio superiore della magistratura e dagli organi costituzionali in numero superiore a 40 unità.

Il comma 3 prevede una deroga ai limiti massimi previsti dal comma 1 e 2, per i magistrati destinati ad incarichi di funzioni giudiziarie e giurisdizionali all'estero o svolti presso organismi internazionali (art.11, comma 3), con necessario riassorbimento nel medesimo numero massimo in occasione del successivo rientro in ruolo di altri magistrati.

Il comma 4 prevede l'abrogazione del comma 4 dell'articolo 1-*bis* del D.L. 143/2008. L'abroganda disposizione disciplina la deroga al limite massimo dei dieci anni di permanenza fuori ruolo per gli incarichi presso la Presidenza della Repubblica, la Corte Costituzionale, il CSM e gli incarichi elettivi

attesa la previsione di cui all'articolo 4, comma 4, lettere b) ed e) e all'articolo 11, comma 2 dello schema in esame.

La RT afferma che con l'articolo viene stabilito al comma 1 il numero massimo dei magistrati che possono essere collocati fuori ruolo per ogni tipologia di magistratura prevista nel presente decreto.

In particolare, per i magistrati ordinari si prevede un limite massimo di 180 unità, delle quali può essere destinato ad organi o enti diversi dal Ministero della giustizia, dal Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale e dal CSM e organi costituzionali solo un numero non superiore a 40 unità (comma 2).

Con il comma 3 tuttavia è prevista una deroga ai limiti massimi previsti dal comma 1 e 2, per i magistrati destinati ad incarichi di funzioni giudiziarie e giurisdizionali all'estero o svolti presso organismi internazionali, con necessario riassorbimento nel medesimo numero massimo in occasione del successivo rientro in ruolo di altri magistrati.

Infine, al comma 4 si prevede l'abrogazione del comma 4 dell'articolo 1-*bis* del D.L. 143/2008 che disciplinava la deroga al limite massimo dei dieci anni di permanenza fuori ruolo per gli incarichi presso la Presidenza della Repubblica, la Corte Costituzionale, il CSM e gli incarichi elettivi attesa la previsione di cui all'articolo 4, comma 4, lettere b) ed e) e all'articolo 11, comma 2 del presente provvedimento.

Le disposizioni in esame hanno natura ordinamentale e precettiva e non sono suscettibili di determinare effetti negativi per la finanza pubblica. Segnala inoltre che la riduzione del numero massimo dei magistrati collocati fuori ruolo è suscettibile di determinare effetti positivi per l'attività giurisdizionale favorendo l'abbattimento dell'arretrato e una riduzione dei tempi dei processi.

Al riguardo, per i profili di quantificazione, va osservato che il comma 1 fissa il numero massimo di magistrati che possono essere collocati fuori ruolo, indicando il nuovo limite per i magistrati ordinari di n. 180 unità rispetto alle n. 194 unità previste attualmente (in conseguenza della diversa modulazione del ruolo organico operata con il decreto legislativo 23 novembre 2023, n. 182), e di n. 25 unità ciascuna per i magistrati amministrativi e contabili. Il comma 3 dispone inoltre che gli incarichi destinati per legge esclusivamente a magistrati e quelli caratterizzati dall'esercizio di funzioni giudiziarie o giurisdizionali all'estero possono essere autorizzati anche nel caso in cui sia raggiunto il numero massimo di magistrati fuori ruolo ma, in quel caso, con successivo riassorbimento nel medesimo numero massimo, in occasione del rientro in ruolo di altri magistrati.

Al fine di confermare la valutazione della RT in merito agli ipotizzabili effetti d'impatto della disposizione, andrebbero forniti dati aggiornati in merito alle posizioni di fuori ruolo ad oggi attive per il personale della magistratura[1], nonché indicazioni sul

[1] I dati disponibili aggiornati al febbraio 2023 indicano per la magistratura ordinaria che i magistrati collocati fuori ruolo sono 222: n. 23 magistrati per incarichi elettivi; n. 2 magistrati per ricongiungimento al coniuge (*ex*

numero degli incarichi previsti in deroga al massimale in quanto destinati per legge esclusivamente a magistrati o previsti a livello internazionale: ciò al fine di valutare più precisamente se, alla luce di tali deroghe, il numero complessivo delle posizioni fuori ruolo rispetto a quelle già previste dalla legislazione vigente venga ridotto o ampliato.

Anche con riferimento alle magistrature amministrativa e contabile andrebbero forniti elementi informativi in merito alle posizioni fuori ruolo già previste dalla legislazione vigente, nonché dati aggiornati in merito a quelle ad oggi effettivamente attivate[2].

Articoli 14-17
(Incarichi elettivi e di Governo (Art. 14); Norma transitoria (Art. 15); Limiti di applicazione della legge 6 novembre 2012, n. 190 (Art.16); Abrogazioni e disposizioni di coordinamento (Art. 17))

L'articolo 14 stabilisce che le disposizioni del presente decreto non si applicano ai membri di Governo e alle cariche elettive, anche presso gli organi di governo autonomo, e che il periodo trascorso fuori ruolo o in aspettativa per lo svolgimento di quelle attività non si considera ai fini dell'articolo 11. Le disposizioni di cui al presente decreto non si applicano inoltre quando il collocamento fuori ruolo avviene per effetto degli articoli 19 e 20 della legge 17 giugno 2022, n. 71, in materia di mandati elettivi al C.S.M.

L'articolo 15 prevede che la normativa introdotta dallo schema in esame si applica agli incarichi conferiti o autorizzati successivamente alla data di entrata in vigore del decreto. Ai magistrati che sono già collocati fuori ruolo al momento della pubblicazione del decreto si applica la normativa vigente al momento del conferimento dell'incarico. Per i magistrati che svolgono attività giudiziaria o giurisdizionale all'estero o a livello internazionale invece non si applicano i limiti temporali di permanenza nell'incarico previsti dalle disposizioni vigenti. Il comma 3 dispone che per i magistrati collocati fuori ruolo successivamente alla data di entrata in vigore del decreto, che abbiano anteriormente ricoperto incarichi con collocamento fuori ruolo, si applica la disciplina relativa ai limiti temporali prevista dal decreto, computando la durata del precedente incarico nel termine complessivo di permanenza fuori ruolo, fatta eccezione per gli incarichi da conferire o autorizzare presso la Presidenza della Repubblica, la Corte Costituzionale, il Parlamento, la Presidenza del consiglio dei ministri o presso gli organi di governo autonomo.

L'articolo 16 interviene al fine di coordinare la vigente normativa con quella dettata dal provvedimento in esame. Si stabilisce a tal fine che l'attuale disciplina prevista dall'articolo 1, comma 68, primo periodo e commi da 69 a 72 della legge 190/2012 (valida per i magistrati già collocati fuori ruolo), non si applica ai magistrati ordinari, amministrativi e contabili all'atto dell'entrata in vigore del decreto in esame.

L'articolo 17 dispone al comma 1 l'abrogazione dell'articolo 50, comma 2, del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160. Il comma 2 interviene sostituendo la tabella B allegata alla legge 5 marzo 1991, n. 71, relativa al ruolo organico della magistratura ordinaria, in coerenza con le disposizioni dell'articolo 13.

---

legge 26/1980); n. 162 magistrati presso altri uffici o enti (nel limite dei 200 previsti dalla legislazione vigente, ai sensi del comma 3 dell'articolo 1-*bis* della legge 181/2008); n. 35 presso Organi costituzionali *ex* comma 4 dell'articolo 1-*bis* della legge n. 181/2008. Cfr. Consiglio Superiore della Magistratura (C.S.M.), Magistrati ordinari collocati "fuori ruolo" al febbraio 2023, tabelle sul sito *internet*.

[2] Con riferimento alla magistratura amministrativa, in base ai dati disponibili al 2022, risultano n. 26 magistrati in posizione di fuori ruolo.

Tabella B
RUOLO ORGANICO DELLA MAGISTRATURA ORDINARIA

		In vigore dal 24 dicembre 2023	Proposta dallo Schema
A.	Magistrato con funzioni direttive apicali giudicanti di legittimità: primo presidente della Corte di cassazione	1	1
B.	Magistrato con funzioni direttive apicali requirenti di legittimità: Procuratore generale presso la Corte di cassazione	1	1
C.	Magistrati con funzioni direttive superiori di legittimità: Presidente aggiunto della Corte di cassazione	1	1
	Procuratore generale aggiunto presso la Corte di cassazione	1	1
	Presidente del Tribunale superiore delle acque pubbliche	1	1
D.	Magistrati con funzioni giudicanti e requirenti con funzioni direttive di legittimità	65	65
E.	Magistrati con funzioni giudicanti e requirenti di legittimità nonché magistrati destinati all'esercizio delle funzioni di procuratori europei delegati innanzi alla Corte di cassazione	442	442
F.	Magistrato con funzioni direttive requirenti di coordinamento nazionale: Procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo	1	1
G.	Magistrati con funzioni direttive di merito di secondo grado, giudicanti e requirenti	52	52
H.	Magistrati con funzioni direttive di merito di primo grado elevate, giudicanti e requirenti	53	53
I.	Magistrati con funzioni direttive di merito giudicanti e requirenti di primo grado	314	314
L.	Magistrati con funzioni giudicanti e requirenti di merito di primo e di secondo grado, di magistrato distrettuale, di coordinamento nazionale presso la Direzione nazionale antimafia e antiterrorismo e semidirettive di primo grado, di primo grado elevate e di secondo grado, magistrati destinati alle funzioni di procuratori europei delegati, nonché magistrati destinati alle funzioni requirenti di membro nazionale, aggiunto e assistente presso l'Eurojust. (3)	9.727	9.741
M.	Magistrati destinati a funzioni non giudiziarie	194	180
N.	Magistrati ordinari in tirocinio	(numero pari a quello dei posti vacanti nell'organico)	(numero pari a quello dei posti vacanti nell'organico)
	TOTALE	10.853	10.853

La RT rileva che l'articolo 14 al comma 1 prevede che le norme del presente decreto non si applicano ai magistrati membri del governo e a quei magistrati ai quali è stata conferita una carica elettiva, anche presso gli organi di autogoverno, stabilendo inoltre che il periodo che gli stessi hanno trascorso fuori ruolo o in aspettativa non dovrà essere considerato ai fini della permanenza massima fuori ruolo (sette o dieci anni) o in aspettativa, come previsto dall'articolo 11 del presente provvedimento. Stessa deroga è

prevista al comma 2 riguardo al fuori ruolo previsto dagli articoli 19 e 20 della legge 71/2022, che si riferiscono rispettivamente al ricollocamento dei magistrati a seguito di cessazione da mandati elettivi e al ricollocamento a seguito dell'assunzione di incarichi apicali e di incarichi di governo non elettivi. Conclude assicurando che le disposizioni in esame hanno natura ordinamentale e precettiva e non comportano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Sull'articolo 15 conferma che le disposizioni contenute nell'articolo dettano la disciplina transitoria, con la quale è previsto che il regime declinato dal presente provvedimento si applica agli incarichi conferiti o autorizzati dopo la pubblicazione del decreto. Si applica la disciplina vigente ai magistrati che sono già collocati fuori ruolo al momento della pubblicazione del presente decreto, ad eccezione dei magistrati che svolgono attività giudiziaria o giurisdizionale all'estero o a livello internazionale ai quali non si applicano i limiti temporali di permanenza nell'incarico previsti dalle disposizioni vigenti. Segnala infine che per i magistrati collocati fuori ruolo successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto, che abbiano anteriormente ricoperto incarichi con collocamento fuori ruolo, si applica la disciplina relativa ai limiti temporali prevista dal presente decreto, computando la durata del precedente incarico nel termine complessivo di permanenza fuori ruolo, fatta eccezione per gli incarichi da conferire o autorizzare presso la Presidenza della Repubblica, la Corte Costituzionale, il Parlamento, la Presidenza del consiglio dei ministri o presso gli organi di governo autonomo. Afferma che la norma ha carattere ordinamentale e precettivo e non presenta profili di onerosità per la finanza pubblica, in quanto si conforma al principio generale di irretroattività sancito dall'articolo 12 delle preleggi

In merito all'articolo 16 riferisce che la norma interviene al fine di coordinare la vigente normativa con quella dettata dal presente provvedimento stabilendo che quanto previsto dall'articolo 1, comma 68, primo periodo e commi da 69 a 72 della legge 190/2012 (per i magistrati già collocati fuori ruolo), non si applica ai magistrati ordinari, amministrativi e contabili all'atto dell'entrata in vigore del presente decreto. Conclude riferendo che si tratta di una norma di coordinamento e armonizzazione delle diverse discipline dettate in materia di collocamento fuori ruolo ed aspettativa e pertanto, non è suscettibile di determinare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Infine, sull'articolo 17 rileva che la norma prevede l'abrogazione dell'articolo 50, comma 2, del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160, norma in contrasto con le disposizioni del presente decreto. Con il comma 2 si interviene sostituendo la tabella B allegata alla legge 5 marzo 1991, n. 71, relativa al ruolo organico della magistratura ordinaria, in coerenza con le disposizioni dell'articolo 13.

Al riguardo, per quanto concerne l'articolo 14, che prevede che le nuove disposizioni in materia di fuori ruolo previste dal decreto non si applichino ai membri di Governo e alle cariche elettive, anche presso gli organi di governo autonomo, nulla da osservare.

Anche sugli articoli 15-17, convenendo con il tenore ordinamentale e procedurale delle disposizioni in rassegna, non ci sono osservazioni.